



Delibera n. 10/2025_7 - seduta consiliare del 17/09/2025.

Delibera di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 di Servizi di comunicazione.

Presenti: Presidente Flavio Zanetti, Segretario Jürgen Tonini, Tesoriere Manuel Cornella, Consigliere Davide Carli, Consigliere Giulia Giacomelli, Consigliere Michele Masè, Consigliere Beatrice Pedrotti.
Assenti: Consigliere Armando Dalpiaz e Consigliere Stefano Genetti.

Il Consiglio

PREMESSO che

- da tempo ha rilevato l'importanza strategica nonché l'urgenza di attivare anche in Trentino la Laurea Professionalizzante (classe LP-01) quale risposta concreta alla carenza di tecnici abilitati sia nel settore libero-professionale che nella Pubblica Amministrazione;
- attraverso un progetto di comunicazione mirato intende trasformare un'esigenza tecnica in una questione pubblica ampia, ponendo in evidenza le ricadute sociali, economiche e istituzionali legate all'assenza di una formazione abilitante a livello locale;
- ha avviato informalmente un percorso di sensibilizzazione presso le istituzioni provinciali ed il mondo accademico sulla necessità di attivare in Trentino la LP-01 in tempi brevi;
- le rappresentanze politiche ed accademiche del territorio hanno risposto positivamente alle sollecitazioni cogliendo appieno l'importanza strategica del tema posto e l'urgenza di avviare il processo per la sua concretizzazione;

RILEVATA, per quanto in premessa, la necessità di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per l'elaborazione e la gestione di un progetto di comunicazione e relazioni pubbliche strutturato, che preveda l'attivazione di un ufficio stampa e PR dedicato fino a dicembre 2025, una conferenza stampa, materiali grafici e, su richiesta, l'attivazione di un secondo evento pubblico/tavolo tecnico con i principali stakeholder;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico/finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI' che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti funzioni: presidio comunicativo con ufficio stampa e pubbliche relazioni dedicato fino a dicembre 2025 comprensivo di conferenza stampa, ideazione e realizzazione di materiali

grafici e con possibilità, su richiesta, di attivazione di un secondo evento pubblico con i principali stakeholder;

- importo del contratto: complessivi presunti € 12.000,00 + i.v.a. (intero presidio comunicativo: € 8.500,00 + i.v.a. – eventuale attivazione tavolo tecnico: 2.500,00 + i.v.a. – eventuali costi di trasferta: stimati € 1.000,00 + i.v.a.);
- durata del contratto: dalla stipula e fino al 31/12/2025;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo per le motivazioni espresse in premessa;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o*

dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che trattandosi di ditta priva di dipendenti non è prevista l'applicazione di CCNL;

TENUTO CONTO che

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- la scelta dell'affidamento del contratto, anche nel caso di interpello di più operatori economici, è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo l'ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ovvero Piattaforme di approvvigionamento digitale;

PRECISATO che,

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, non trattandosi di appalto complesso considerato l'oggetto dello stesso e, dunque, della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che

- per perseguire gli obiettivi espressi in premessa è necessario avvalersi del supporto di una realtà specializzata nell'erogazione di servizi di comunicazione e con esperienze pregresse maturate in ambiti affini a quello di interesse;

- in data 04/08/2025 a/m PEI è stato richiesto un preventivo alla la società TaglianiGruppoADV s.r.l., in possesso di esperienze adeguate, per un progetto rispondente alle esigenze rilevate;
- in data 05/08/2025 a/m PEI la società TaglianiGruppoADV s.r.l. ha presentato un progetto che soddisfa pienamente le necessità espresse al costo di € 8.500,00 + IVA per l'intero presidio comunicativo e con possibilità di estensione con secondo evento pubblico/tavolo tecnico a € 2.500,00 + IVA (eventuali spese di trasferta escluse);
- possiede un'organizzazione interna e strumentale in grado di garantire l'esecuzione dei servizi in parola in maniera efficiente ed efficace;

RITENUTO di affidare il servizio in parola alla società TaglianiGruppoADV s.r.l. con sede legale a Verona in via del Macello n. 17 CF/P.IVA 03052300237 per un importo complessivo presunto pari a € 12.000,00 + i.v.a. in quanto l'importo preventivato è adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di qualificate competenze e documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

VERIFICATO che,

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;

VISTI

- il bilancio di previsione 2025 approvato con delibera n. 15/24_03 del 28/11/2024;
- il *Regolamento di amministrazione e contabilità* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 19.12.2002 e s.m.i.;
- la delibera di nomina del RUP n. 15/24_09 del 28/11/2024;
- il *Regolamento di Funzionamento* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 14 gennaio 2022 (art. 7, comma 1);
- il Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie adottato con delibera n. 15/24_08 del 28/11/2024;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO il parere favorevole alla richiesta di variazioni al bilancio di previsione 2025 rilasciato dal Revisore in data 17 settembre 2025;

ACCERTATO, pertanto, che sussiste la disponibilità finanziaria per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio in esame da imputare per complessivi € 14.640,00,00 nel CAPITOLO 11 003 0004 – VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA



del bilancio preventivo 2025;

VISTA l'attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice richiesti trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

ACCERTATO che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

tutto quanto premesso, **con voto unanime dei presenti**

DELIBERA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in parola alla società **TaglianiGruppoADV s.r.l.** con sede legale a Verona in via del Macello n. 17 CF/P.IVA 03052300237 per un importo complessivo presunto pari a **€ 12.000,00 + i.v.a. di legge** (€8.500,00 + i.v.a. ed eventuali ulteriori €2.500,00 + i.v.a. – eventuali ulteriori costi di trasferta: stimati € 1.000,00 + i.v.a) precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente delibera, seguirà apposito contratto in forma scritta, a pena di nullità, in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 14.640,00 (euro quattordicimilaseicentoquaranta/00) onnicomprensivi, a favore di TaglianiGruppo ADV s.r.l., da porsi interamente a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul CAPITOLO 11 003 0004 – VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture come da contratto e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è



obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI DEMANDARE al RUP nominato:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
geom. Flavio Zanetti

IL SEGRETARIO
geom. Jürgen Tonini

Documento firmato in originale agli atti.